



Rassegna penitenziaria e criminologica

IL MONITORAGGIO ELETTRONICO E SATELLITARE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE O DI COMUNITÀ: L'ESPERIENZA SCOZZESE

MICHELE CIARPI*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il *Criminal Justice Social Work Service* in Scozia - 3. I *criminal justice social workers*: ruolo in fase d'indagine e di esecuzione sia delle misure di comunità che dei provvedimenti di controllo elettronico e satellitare - 4. Le misure di comunità (*community sanctions*)¹ in Scozia - 5. Integrazione dell'*electronic monitoring* con alcune delle misure di comunità - 6. Le principali statistiche riguardanti le misure di comunità, l'*electronic monitoring* ed il *Criminal Justice Social Work Service* - 7. Conclusioni - Riferimenti bibliografici

1. Introduzione

Negli ultimi anni sono molti i governi dei paesi europei che hanno approvato importanti riforme in materia di misure alternative alla detenzione o di comunità e previsto l'avvio della sperimentazione, o una più estesa applicazione, di provvedimenti di controllo elettronico e satellitare (*electronic monitoring*).

A tale proposito, i paesi europei che fanno maggiormente ricorso a tale tecnologia nel controllo dei condannati ammessi a

*Michele Ciarpi è assistente sociale specialista, dottore di ricerca in servizio sociale e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze Politiche e l'Università degli Studi di Roma III – Facoltà di Scienze della Formazione; lavora presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna – Ufficio II – Roma.

¹ Considerate le notevoli differenze esistenti tra il diritto penale degli Stati membri dell'Unione Europea, in particolare per ciò che concerne la classificazione delle pene in principali, complementari e accessorie, non è sorprendente constatare che l'espressione "sanzione di comunità" o alternativa non sia interpretata nello stesso modo. Al fine di semplificare, si può certamente fare riferimento all'espressione *community sanctions* (sanzioni e misure applicate all'interno della comunità) per la quale la raccomandazione n° R (92) 16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relativa alle norme europee sulle sanzioni e le misure applicate nella comunità, fornisce la seguente definizione: *sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore. Tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario.*

beneficiare di misure di comunità sono la Svezia (con una media giornaliera di circa 450 persone sottoposte ad *e.m.*), l'Inghilterra ed il Galles con 350 e l'Olanda con 70. Nel Regno Unito, paese che può vantare la più lunga esperienza e tradizione in materia di *probation* al mondo², oltre all'Inghilterra ed al Galles, anche il Nord Irlanda e la Scozia hanno predisposto ed approvato di recente importanti programmi rivolti all'implementazione ed estensione dell'impiego di tale tecnologia nell'esecuzione delle misure di comunità. In Scozia, specialmente, i partiti conservatori e laburisti (*new labour*), si sono succeduti in questi anni al governo assicurando continuità ad un importante processo di riforme in tale settore, al fine di irrobustire e rendere più effettivo e tangibile il controllo e la vigilanza dei condannati ammessi a beneficiare di misure di comunità (*community sanctions*), ad incrementare la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti del sistema giudiziario ed al miglioramento della sicurezza, oltre a garantire valide e diversificate possibilità, percorsi di recupero e reinserimento sociale al reo.

La misura dell'*electronic monitoring restriction of liberty order (rlo)* è stata introdotta in Scozia a seguito della *Crime and Punishment (Scotland) Act, 1997*, negli ultimi giorni di legislatura del governo conservatore (*Scottish Office, 1996*).

Tale provvedimento rientrava in una più ampia strategia definita dal governo, finalizzata ad irrobustire e rendere più visibile il controllo e la vigilanza dei condannati ammessi a beneficiare appunto di misure di comunità.

L'*electronic monitoring* è stato introdotto in Scozia e nel resto del Regno Unito anche con la esplicita finalità di salvaguardare e promuovere la umanizzazione della pena andando a sostituirsi, almeno in parte, agli organi di polizia territoriale nella vigilanza dei condannati ammessi ad una misura di comunità. In tale complessa strategia si potevano rinvenire due aspetti certamente significativi, ovvero, l'incoraggiamento della cultura del controllo (Garland, 2001) e, insieme, la salvaguardia della umanizzazione della pena: due valori che sembrano avere caratterizzato ampiamente, con continuità e coerenza il sistema giudiziario scozzese e britannico in generale, dal 1960 fino ai giorni d'oggi.

Tale misura, adottata appunto a seguito della *Crime and Punishment (Scotland) Act*, prevede la restrizione del condannato in un determinato luogo (generalmente presso l'abitazione di residenza)

² Le origini storiche del *Probation* devono essere rintracciate agli inizi del 1900 in Inghilterra dove dei missionari, i *Police Court Missionaries*, iniziarono la loro opera morale tesa a salvare le anime dei rei.

per un periodo di circa dodici ore al giorno ed al massimo per dodici mesi (tale periodo si spinge fino al doppio in Inghilterra e Galles). La nuova sanzione (*rlo*) diviene molto presto disponibile a tutti i Giudici (*Sheriff, High, District and Stipendiary Magistrates Courts*)³ anche al fine di fare fronte al problema sentito dell'incremento della popolazione detenuta, passata da 4.470 unità nel 1993 a circa 5.018 nel 1997.

³ In Scozia abbiamo i seguenti organi giudiziari competenti in ambito penale:

- La *Sheriff Court* è un tribunale locale presieduto da giudici professionisti (*Sheriffs*), con competenza giurisdizionale sia in materia civile che penale. Le origini di tale tribunale risalgono al XII secolo. È un tribunale di I° grado.

La Scozia è divisa in sei giurisdizioni facenti capo a sceriffi (*Sheriffdoms*) a loro volta suddivise in 49 tribunali locali di sceriffi (*Sheriff Court District*). Ciascun *Sheriffdom* ha uno *Sheriff* principale. Vi sono circa 132 *Sheriffs*.

La *Sheriff Court* si occupa del complesso di controversie civili in Scozia, compreso il divorzio.

Di norma, il giudizio deve essere intentato nel foro del convenuto. Gli appelli possono essere rivolti allo *Sheriff* principale o, più comunemente all'*Inner House* della *Court of Session*.

La *Sheriff Court*, inoltre, è un tribunale di I° grado in materia penale e si occupa di un'ampia gamma di reati (minori e gravi) commessi nella *Sheriffdom*, compresi tutti quelli che possono essere portati in sede di tribunale distrettuale e la maggior parte di quelli per i quali è competente la *High Court of Justiciary*.

Lo *Sheriff* può agire da solo (giudizio per direttissima) o insieme ad una giuria (procedura formale). Per il ricorso in appello ci si può rivolgere alla *High Court of Justiciary*.

- La *High Court of Justiciary* è il tribunale penale supremo in Scozia ed è stato istituito nel 1672.

Il presidente del tribunale è il *Lord Justice General* che svolge anche le funzioni di *Lord President* della *Court of Session*.

La *High Court of Justiciary*, quando svolge le funzioni di tribunale di primo grado, va in trasferta. Ha competenza giurisdizionale per tutta la Scozia e per tutti i reati tranne che nei casi in cui ciò non è previsto dalla legge; in pratica, si occupa di reati gravi quali l'omicidio, l'omicidio colposo, la rapina a mano armata, il traffico di droga e i reati di sfruttamento sessuale dei bambini.

Le cause sono esaminate da un giudice e da una giuria composta da quindici persone.

Nell'esercizio delle sue funzioni di corte d'appello, la *High Court* svolge le proprie attività soltanto ad Edimburgo. La Corte è formata da almeno tre giudici quando si esaminano gli appelli contro la condanna e da due quando si esaminano appelli contro la pena.

- Le *District Courts* sono state istituite nel 1975 con il *District Courts (Scotland) Act*.

In Scozia, attualmente vi sono 30 tribunali distrettuali che si occupano soltanto di reati penali minori. La maggior parte dei reati che vengono giudicati in sede di tribunale distrettuale consistono in violazioni dell'ordine pubblico, aggressioni, atti di vandalismo, frodi nel settore dell'elettricità, eccesso di velocità ed altre infrazioni del codice della strada.

Il tribunale distrettuale è formato da un giudice non professionista, il *Justice of Peace* (il giudice di pace), assistito da un *clerk* (ausiliario con formazione giuridica).

Contro le decisioni del tribunale distrettuale si può ricorrere in appello dinanzi alla *High Court of Justiciary*.

- Le *Courts of Special Jurisdiction* sono organi giurisdizionali al pari dei comuni tribunali civili e penali ma se ne differenziano in quanto hanno competenza

Appare opportuno ricordare che il governo conservatore del Primo Ministro Thatcher non specificò mai, per lo meno nella prima fase d'introduzione dell'*electronic monitoring restriction of liberty order (rlo)*, che questo doveva essere impiegato dagli *Sheriffs* come valida alternativa alla detenzione; solo a seguito di una circolare emessa dal successivo governo *new labour* (*Scottish Office*, 1998), si manifesta l'esplicita volontà di fornire alternative alla custodia in carcere mediante l'adozione dell'*electronic monitoring*. È importante precisare, così come ribadito in precedenza, che nell'esperienza scozzese, in particolare, l'*e.m.* sembra prefigurarsi non tanto come un'alternativa alla detenzione di per sé ma, piuttosto, come un singolo provvedimento, un ulteriore elemento caratterizzante il programma trattamentale individualizzato, definito da parte degli operatori del *probation* con la partecipazione ed il qualificato contributo delle risorse professionali esistenti sul territorio.

Così come previsto dal *Crime and Punishment (Scotland) Act 1997*, vennero condotti sul territorio scozzese ben tre progetti pilota negli anni tra il 1998 ed il 2001, andando ad interessare, in particolare, le località di Hamilton (gestito dalla compagnia

giurisdizionale solo per alcuni tipi particolari di controversie. Esempi di tali tribunali sono la *Court of the Lord Lyon*, la *Court of Teinds*, la *Lands Valuation Appeal Court*, la *Court of Exchequer* e la *Scottish Land Court*.

- I *Tribunals* sono stati istituiti nel corso dell'ultimo secolo da diverse leggi, con la funzione di deliberare su questioni e controversie connesse a tali leggi. Alcuni *Tribunals* sono comuni a tutto il Regno Unito, ma altri sono peculiari della Scozia.

Mentre i ricorsi contro le decisioni dei *Tribunals* dinanzi ai tribunali ordinari possono essere autorizzati o non autorizzati, a seconda dei casi, le persone lese possono sempre chiedere alla *Court of Session* il riesame di una decisione presa da un *Tribunal*.

- Il *Children's Hearing* è stato istituito dal *Social Work (Scotland) Act 1968*, sulla base delle raccomandazioni del comitato Kilbrandon. La sua unica funzione consiste nel decidere, dopo aver consultato un esperto e aver discusso il problema con tutte le parti in causa, quali siano le misure migliori da prendere nei confronti dei minori che hanno bisogno di assistenza, sia nei casi in cui tali minori hanno commesso un reato o ne sono stati vittime che in quelli in cui sono esposti ad altri tipi di pericolo. Quando si riscontra la necessità di tale assistenza, il tribunale si impegna al fine di ottenere dalle parti una soluzione costruttiva, basata su una maggiore sensibilizzazione ai problemi del caso e alle loro responsabilità. Il *Children's Hearing* è formato da tre giudici non professionisti (di cui almeno un uomo e una donna) scelti tra i membri del *Children's Panel* (commissione per l'infanzia) della regione interessata. In alcuni casi, come per l'omicidio o lo stupro, lo Stato ha il potere di dar corso ad un'azione penale nei confronti dei minori.

Contro le decisioni sostanziali sul modo migliore di agire nei confronti del minore e le decisioni di autorizzare l'arresto di un minore si può ricorrere in appello dinanzi allo *sceriffo*. Contro le decisioni di quest'ultimo, prese sulla base di una domanda o di un appello, si può ricorrere in appello su una questione di diritto dinanzi alla *Court of Session*.

- lo *Stipendiary Magistrate* è giudice monocratico, giurista ed ha i medesimi poteri dello *Sheriff* che decide senza giuria. È presente solamente a Glasgow, la città più grande e popolosa della Scozia.

privata *General Security Services Corporation of Europe Ltd – G.S.S.C.*), Aberdeen e Peterhead (gestite in questo caso dalla *Geographix* che, successivamente, si chiamerà *Premier-Geographix*). I primi 14 mesi di sperimentazione dell'*electronic monitoring restriction of liberty order (rlo)*, furono valutati dal professor David Smith dell'Università di Lancaster (Inghilterra) per conto del governo locale scozzese (Labeley and Smith, 2000; Smith, 2001). La valutazione ha interessato 152 misure, tutte concernenti soggetti ristretti in un determinato luogo (generalmente la propria abitazione): 94 in Hamilton, 53 in Aberdeen e solamente 5 in Peterhead⁴. Solamente nove sono stati i casi di donne presi in esame dallo studio di David Smith (Nellis, 2004) e questo sembra rappresentare un limite di tale ricerca valutativa. Da tale analisi emerse con chiarezza che l'*electronic monitoring restriction of liberty order (rlo)*, non si era dimostrato efficace nell'incidere significativamente sulla riduzione della popolazione carceraria e che i costi della sua applicazione risultavano troppo elevati e quindi in contrasto con l'obiettivo del governo di utilizzare tale tecnologia anche al fine di contenere la spesa per l'esecuzione delle pene detentive. In molti casi compresi nel campione oggetto di indagine, tra l'altro, si verificarono gravi guasti tecnici. Lo Smith concluse il suo studio affermando che la Scozia poteva fare sicuramente a meno dell'*electronic monitoring* per contenere la popolazione carceraria facendo, invece, maggiore ricorso alle misure di comunità già previste dalla legge nazionale ed applicate dai tribunali scozzesi (*courts*).

Nel giugno del 2001, il governo di Edimburgo⁵, nonostante tali importanti riflessioni ed i risultati della ricerca, decise di continuare l'applicazione e di disporre l'estensione dell'*electronic monitoring restriction of liberty order (rlo)*, al resto del territorio nazionale. Il governo appaltò il servizio all'impresa privata *Reliance Monitoring Services* per la gestione dell'*electronic monitoring*. Nel 2002, a Glasgow e Edimburgo, le due più grandi città scozzesi, furono registrati ben 225 casi di applicazione dell'*electronic*

⁽⁴⁾ La città di **Hamilton** conta circa 49.451 abitanti e si trova nel cuore della Scozia a 12 chilometri a sud-est di Glasgow e 35 chilometri sud-est da Edimburgo e rappresenta il principale centro amministrativo del South Lanarkshire.

Aberdeen è la terza più grande città della Scozia con una popolazione ufficiale di circa 202.370 abitanti. Nel 1319, Aberdeen ricevette lo status di città reale che le consentì di raggiungere presto il prestigio e lo sviluppo economico delle altre più importanti città scozzesi. La città ospita l'Università di Aberdeen, fondata nel 1495 e l'Università Robert Gordon, fondata nel 1992.

Peterhead è una città di circa 58.000 abitanti situata nella regione settentrionale dell'Aberdeenshire e rappresenta uno dei più importanti porti del paese.

⁵ Espresso in quegli anni dal Partito Laburista.

Monitoring Restriction of Liberty Order. Nel periodo 2003-2004, sono stati conteggiati nel paese circa 807 casi e nel 2004-2005, oltre 1.335 rlos con un incremento del 65%, rispetto all'anno precedente⁶. L'uso di tale misura di comunità da parte degli *Sheriffs* è risultato, però, molto disomogeneo, tanto che un piccolo gruppo ne ha fatto uso con regolarità e la maggioranza solo occasionalmente.

2. Il *Criminal Justice Social Work Service* in Scozia

Il sistema giudiziario scozzese risulta completamente autonomo rispetto al resto del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Il diritto scozzese, inoltre, trova origine ed ispirazione nei seguenti diversi corpi legislativi: diritto romano, diritto canonico, leggi dell'antico parlamento scozzese prima del 1707, le proclamazioni reali, le leggi del parlamento britannico, leggi del parlamento scozzese eletto nuovamente nel 1999, trattati e legislazione dell'Unione Europea.

In Scozia, gli uffici di *probation* (*criminal justice social work offices*) sono strutture di competenza dei *councils* (l'equivalente scozzese dei comuni in Italia), che provvedono alla loro gestione in modo integrato con il resto dei servizi sociali offerti alla comunità, comunemente mediante un unico dirigente (*director of social work/chief social work officer*). Solamente le due più grandi città del paese, Glasgow e Edimburgo, prevedono una specifica dirigenza per tale settore (*director of criminal justice social work/chief criminal justice social work officer*). Dal giugno 1999, il Primo Ministro del governo scozzese ha la responsabilità di definire gli obiettivi nazionali, le priorità, i *target* e gli *standards* dei *criminal justice social work offices* e riferisce, annualmente, al Parlamento di Edimburgo circa l'impiego effettivo delle risorse finanziarie assegnate a tale fine dal governo centrale ai *councils* (in Scozia ci sono, complessivamente, 32 *councils* ed ognuno ha sul proprio territorio almeno un *criminal justice social work office*).

I riferimenti legislativi scozzesi più significativi in materia sono i seguenti:

a) il *Social Work (Scotland) Act, 1968* prevede, in particolare, che i *councils*, provvedano autonomamente ad offrire servizi di *criminal justice social work*. Con questa importante legge, inoltre, i *councils* hanno assunto il dovere di promuovere il *welfare* di comunità ed individuale. È proprio all'interno di tale rete di servizi offerta e

⁶ *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006.

gestita da parte dei *councils* che il *Criminal Justice Social Work Service* garantisce la supervisione (sostegno e controllo) dei *clients* (soggetti sottoposti ad una misura di comunità) come parte e componente importante delle attività rivolte alla sicurezza della collettività.

La legge del 1968 attribuisce al governo di Edimburgo il potere di erogare ai *councils* il 100% delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dei *criminal justice social work offices*. Inoltre, sia il governo centrale di Edimburgo sia i *councils* hanno l'obbligo di provvedere al coinvolgimento delle agenzie (private, pubbliche, volontariato, cooperative), presenti sul territorio, nella erogazione di servizi rivolti alle vittime dei reati ed ai condannati che usufruiscono di una misura di comunità;

b) il *Mental Health (Scotland) Act*, 1998 individua gli interventi e le responsabilità degli assistenti sociali nella supervisione (sostegno e controllo) dei condannati ammessi ad usufruire di misure di comunità e che presentano patologie o disturbi mentali;

c) il *Bail (Scotland) Act*, 1980 provvede alla strutturazione e realizzazione di *social work services* rivolti a condannati che si trovano liberi su cauzione;

d) il *Prison and Criminal Proceedings (Scotland) Act*, 1993 provvede all'attivazione di interventi di assistenza ed accoglienza rivolti a condannati che si trovano liberi (*on parole*) o sottoposti ad altre misure di comunità;

e) il *Criminal Procedures (Scotland) Act*, 1995 rappresenta uno dei più importanti provvedimenti legislativi in materia di *criminal justice social work*.

Esso introduce nell'ordinamento giuridico le seguenti importanti misure di comunità:

- *il probation order*,
- *il community service order*,
- *il supervised attendance order*,
- *il supervised release order*,
- *il compensation order*,
- *il supervision and treatment order*.

Il *Crime and Punishment (Scotland) Act*, 1997, il *Sex Offender Act*, 1997 ed il *Crime and Disorder Act*, 1998 hanno apportato emendamenti all'importante legge del 1995. La legge del 1995, anche aggiornata, introduce significative previsioni legislative che fanno esplicito riferimento al monitoraggio elettronico e satellitare dei condannati ammessi a beneficiare di misure di comunità, all'estensione della possibilità di applicazione di queste ultime anche nei confronti degli autori di reati di natura sessuale e di coloro che

hanno commesso reati particolarmente violenti e l'approvazione di nuove importanti misure di comunità quali la *drug treatment and testing orders and sex offender orders*.

Gli obiettivi del *Criminal Justice Social Work Service* possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- consentire una forte riduzione del ricorso alla custodia in carcere per coloro che sono in attesa di giudizio o con condanna definitiva, in particolare, se non hanno risorse finanziarie a disposizione per adempiere alle sanzioni pecuniarie;
- promuovere e migliorare la varietà e qualità delle misure di comunità messe a disposizione delle *courts* ed assicurare la loro gestione in modo tale da promuovere la fiducia nei confronti del *Criminal Justice Social Work Service* da parte, specialmente, dell'opinione pubblica;
- consentire la disponibilità di misure di comunità, quando richieste dalle *courts*, anche nei confronti dei condannati più difficili e recidivanti e degli autori dei reati di natura sessuale;
- dare priorità allo sviluppo delle misure di comunità rivolte ai condannati giovani-adulti;
- promuovere progetti destinati ad incrementare il ricorso alle misure di comunità da parte delle *courts*;
- offrire servizi rivolti ai detenuti ed ai loro familiari;
- sostenere i condannati nel modificare il proprio comportamento deviante, mediante il coinvolgimento dei loro familiari, persone significative ed agenzie (pubbliche, private, cooperative, volontariato, no-profit), presenti nella comunità;
- assistere le famiglie dei condannati;
- promuovere e sviluppare servizi rivolti alle vittime dei reati;
- promuovere ed assicurare azioni destinate alla riduzione del recidivismo ed alla prevenzione del crimine.

3. I *criminal justice social workers*: ruolo in fase d'indagine e di esecuzione sia delle misure di comunità – sia dei provvedimenti di controllo elettronico e satellitare

Così come abbiamo visto in precedenza, il potere di disporre le misure di comunità e, quindi, conseguentemente, anche di applicare nei confronti del condannato provvedimenti di controllo elettronico e satellitare spetta all'autorità giudiziaria (*court*) che, nell'assumere tale decisione, si avvale sempre della consulenza e delle valutazioni formulate da parte di tecnici e professionisti specializzati, con una formazione scientifica ed universitaria quali-

ficata, appunto i *criminal justice social workers*⁷, che sono in servizio presso i *criminal justice social work offices*.

Il ruolo di tali operatori risulta centrale non solamente in fase d'indagine ma anche una volta concessa la misura di comunità e disposto il provvedimento che prevede l'applicazione dell'*electronic monitoring*, andando a controllare, affiancare e supportare il condannato, anche nelle sue necessità sociali e, quindi, assicurando agli stessi un adeguato e individualizzato percorso trattamentale e di reinserimento sociale. Questo vale, specialmente, per alcune tipologie di condannati e, in particolare, per i tossicodipendenti, alcooldipendenti ed affetti da patologie psichiatriche o, come avviene di frequente, che presentano una doppia diagnosi (tossicologica e psichiatrica), dove tale tecnologia, così come dimostrato bene dalla sperimentazione in Scozia dell'*e.m.*, risulta scarsamente efficace se non affiancata ed integrata da tale importante supporto e contributo professionale.

Questo operatore risulta in possesso della laurea in *Social Work* e presenta elevate competenze nel settore del *probation* e, più in generale, dell'esecuzione penale di comunità. È importante ricordare che, tradizionalmente, nel Regno Unito e, quindi non solamente in Scozia, si è sempre riconosciuta grande rilevanza alla necessità di assicurare un'accurata formazione culturale, scientifica e poi professionale all'operatore del *probation*, prevedendo per questi un livello educativo elevato, sempre di tipo universitario. Il corso di laurea in *Social Work*, sia in Scozia che nel resto del Regno Unito, prevede, ormai da lungo tempo, l'insegnamento fondamentale e professionalizzante denominato *criminal and community justice*, materia che si pone come obiettivi formativi per gli studenti, tra l'altro, l'analisi e l'approfondimento dei principali fenomeni criminali, delle tecniche di prevenzione del crimine, dei metodi e degli strumenti da impiegare nella supervisione (sostegno e controllo) dei soggetti sottoposti a misure di comunità, ed i possibili legami esistenti tra le varie forme e modalità d'esecuzione penale con le politiche sociali. Proprio in questi ultimi anni, in tutte le università scozzesi, e britanniche più in generale, tra le quali merita menzionare le significative esperienze maturate presso le università di Glasgow e Strathclyde, nell'ambito di tale insegnamento, ampio spazio viene dato all'approfondimento in merito alla possibilità ed alle modalità da seguire nell'integrazione dell'*electronic monitoring* con l'intervento del *social worker*, degli operatori delle agenzie locali

⁷ L'analogo dell'assistente sociale in servizio presso gli U.E.P.E. in Italia

e delle forze dell'ordine dipendenti dai *councils*, sempre al fine di elevare l'efficacia di tale tecnologia.

I *social workers* in Scozia risultano quindi in grado, contestualmente alla definizione dei programmi trattamentali individualizzati, in fase d'indagine, di valutare il livello di bisogno e di rischio nei condannati, anche per mezzo del contributo fornito da parte di altri professionisti in servizio presso i *councils* e le altre agenzie locali (psicologi, assistenti sociali, agenti di polizia ed altri) e, quindi l'opportunità di proporre all'autorità giudiziaria di disporre o meno un provvedimento di vigilanza elettronica e satellitare, oltre a riscontrare e supportare gli stessi una volta in esecuzione penale.

Anche in Inghilterra e Galles, gli operatori del *probation* (*probation officers*) sono sempre in possesso di un titolo universitario, o in *social work* o, così come avviene ormai dal 1996, del diploma universitario in *probation studies* - *Dip. PS* - (Nellis, 2001). Questo nuovo corso di laurea, voluto dal Primo Ministro conservatore Margaret Thatcher ad iniziare dall'anno accademico 1997-1998 e, ulteriormente potenziato e valorizzato da parte del Governo Laburista presieduto dal Primo Ministro Tony Blair (*New Labour*), al fine di migliorare la qualità d'intervento degli operatori, sembra mantenere forti legami con il *social work* pur assumendo specifiche peculiarità con riferimento ai metodi ed agli strumenti propri del *probation officer*. Al momento sono stati istituiti corsi di laurea in *probation studies* presso tutte le maggiori università inglesi, anche per la forte richiesta di personale qualificato formulata da parte degli uffici locali di *probation*.

Altri aspetti positivi di tale corso di laurea sono facilmente individuabili sia nel significativo legame tecnico-scientifico con il *National Probation Service* e gli uffici locali, sia per lo sviluppo della ricerca scientifica in questo specifico settore. Quest'ultima attività, specialmente, sembra avere contribuito allo sviluppo del servizio di *probation* sia in Inghilterra sia nel vicino Galles.

4. Le misure di comunità in Scozia

Non tutte le persone che vengono riconosciute colpevoli di avere commesso un reato, e per questo condannate da un tribunale scozzese, scontano la loro pena in carcere. In questo paese, infatti, i criminali più pericolosi, che rappresentano un rischio effettivo e concreto per la sicurezza della collettività, vengono sempre ristretti in carcere; coloro che, invece, non producono particolare allarme sociale, spesso vengono sottoposti ad una misura di comunità. È

convinzione delle autorità scozzesi, infatti, quella di perseguire con pari fermezza e decisione tutti i criminali, ma anche che molti di essi, una volta riconosciuti colpevoli, possano ricevere una giusta punizione anche rimanendo nella comunità, ovvero, all'esterno degli istituti penitenziari. L'elemento punitivo rimane una componente essenziale anche nelle misure di comunità, combinandolo, in molti casi, con lo svolgimento, da parte del condannato, di attività di volontariato o lavorativa non retribuita, focalizzando con decisione l'attenzione verso le cause effettive del comportamento deviante ed al contenimento della recidiva mediante, soprattutto, un forte e deciso coinvolgimento delle agenzie territoriali e della società civile.

È dunque opportuno dare conto delle principali misure di comunità attualmente in vigore in Scozia.

4.1. *Il probation order*

(*art. 228 of Criminal Procedure –Scotland- Act, 1995*)

Si tratta di una misura di comunità che può essere disposta nei confronti di alcune persone che, comunque, devono sempre avere raggiunto l'età per la quale è prevista l'imputabilità, ovvero i 16 anni. La legge non fa menzione di alcuna condanna come preclusiva all'eventuale applicazione di una misura di *probation*. La *court* ha quindi la possibilità di esaminare una serie ampia di circostanze al fine di valutare l'opportunità di applicare o meno il *probation*, quali, per esempio, la natura dell'offesa e le condizioni psicologiche, sociali e sanitarie del condannato. La legge, comunque, ai fini dell'applicazione del *probation order* prevede che la condanna non debba mai essere inferiore ai sei mesi e non superiore ai 3 anni.

La stessa norma, inoltre, menziona tre tipi distinti di *orders*: *standard probation*, *probation with condition* e *intensive probation*.

Il condannato che intenda usufruire di una misura di *probation* è tenuto ad accettare le prescrizioni formulate da parte della *court*. Nel caso il *probation* dovesse terminare con un esito positivo, ovvero, con il rispetto da parte del condannato di tutte le prescrizioni, allora la condanna che fa riferimento al reato commesso non verrà più emessa da parte dell'organo giudicante. Generalmente, viene chiesto al condannato di mantenere una buona condotta, o di non allontanarsi dal luogo di residenza e di svolgere regolare attività lavorativa. La *court*, inoltre, ha la possibilità di imporre ed inserire nella misura prescrizioni aggiuntive, quali, per esempio, lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita, il versamento di danaro alla vittima del reato, l'esecuzione regolare di un trattamento di

cura di tipo psichiatrico, oppure il permanere in una comunità di recupero per tossicodipendenti o alcolodipendenti.

Le *courts* scozzesi, inoltre, hanno l'obbligo di illustrare e spiegare al condannato le caratteristiche della misura, le prescrizioni, ma anche gli effetti determinati dal mancato rispetto di quest'ultime (Bill Whyte, 2000).

4.2. *Il fine supervision* (art. 217 of *Criminal Procedure – Scotland – Act, 1995*)

Questa misura di comunità può essere disposta nei confronti di persone di ogni età qualora il tribunale le ritenga incapaci di pagare una multa (*fine*). La legge stabilisce che il giovane di età superiore ai 16 anni ed inferiore ai 21, non in grado di pagare una multa, non debba essere arrestato ma, altresì, ammesso alla misura di comunità del *fine supervision*.

Il numero di *fine supervisions* irrogate varia significativamente tra le *courts* (Bill Whyte, 2000).

4.3. *Il supervision and treatment order (art. 57 (S) and Schedule 4 of Criminal Procedure – Scotland – Act, 1995)*

Questo tipo di misura si applica nei confronti di tutte quelle persone in condizioni di disagio mentale e perciò ritenute incapaci di seguire il processo.

La misura obbliga la persona a svolgere regolarmente un programma terapeutico - trattamentale, sotto la direzione di un medico e la supervisione (sostegno e controllo) di un assistente sociale e non può durare oltre i tre anni. (Bill Whyte, 2000).

4.4. *Il supervised release order* (art. 209 of the *Criminal Procedure – Scotland – Act, 1995*)

Il *supervised release order* viene applicato da parte dei tribunali scozzesi per la durata complessiva della condanna (esclusi gli autori di reati di natura sessuale) e a pena detentiva non eccedente i 4 anni (Bill Whyte, 2000).

4.5. *L'extended supervision* (introduced by the *Crime and Disorder Act, 1998*)

Questo può essere disposto nei confronti dei condannati per reati violenti ed agli autori di reati di natura sessuale (*sex offenders*) che non siano stati condannati a pena detentiva (Bill Whyte, 2000).

4.6. *Il community service order* (art. 238 of *Criminal Procedure - Scotland - Act, 1995*)

Questa misura è rimasta nel tempo la più comune ed ha l'obiettivo principale di ridurre il fenomeno del recidivismo nei condannati.

Questa si caratterizza per una forte combinazione delle azioni di controllo e sostegno, svolte entrambe, in gran parte, da parte dell'assistente sociale, ed è finalizzata a modificare il comportamento deviante riscontrato nei condannati.

Quest'ultimi possono essere sottoposti a tali misure per un periodo compreso tra i sei mesi ed i tre anni. La misura, inoltre, può essere applicata in modo molto flessibile con la possibilità di aggiungere una serie di condizioni e, in particolare:

- svolgere attività lavorativa non retribuita;
- rimanere presso il proprio domicilio, o altro luogo indicato alla *court*;
- versare del danaro alla vittima del reato quale forma risarcitoria;
- svolgere regolarmente un programma trattamentale.

Il condannato può essere chiamato a svolgere attività lavorativa non retribuita per un periodo compreso tra le 80 e le 240 ore. Tali attività possono consistere in prestazioni a carattere assistenziale a favore di persone anziane o disabili o, ancora, rivolgersi alla cura e salvaguardia dell'ambiente.

Il condannato, in questo caso, è chiamato a rispettare tutte le condizioni poste alla base della misura e viene sottoposto alla supervisione (sostegno e controllo) dell'assistente sociale. L'inservanza di tali prescrizioni può comportare l'interruzione della misura ed il ritorno del condannato alla *court*. Questo può revocare la misura e sottoporre il condannato ad una misura diversa, fino all'applicazione di una condanna definitiva.

4.7. *Il supervised attendance order (sao)* (art. 235-237 and *Schedule 7 of the Criminal Procedure - Scotland - Act., 1995*)

Rappresenta una misura di comunità applicabile a quelle persone che sono rimaste inadempienti al pagamento di una multa disposta dai tribunali scozzesi. La supervisione (sostegno e controllo) del condannato, anche in questo caso risulta di competenza dell'assistente sociale.

Il condannato, in molti casi, è chiamato a svolgere attività formative, di volontariato e di servizio a favore della comunità.

Tale misura si è dimostrata nel tempo efficace nell'attenuazione del problema del recidivismo.

4.8. *Il restriction of liberty order* **(art. 245 A of the Criminal Procedure - Scotland - Act 1995)**

Questa misura, comunemente conosciuta con il termine *electronic tagging*, prevede l'impiego di tecnologie quali *l'electronic monitoring*, al fine di rafforzare e rendere effettivo e tangibile il controllo dei condannati sottoposti a misure da svolgere nella comunità.

La condizione posta alla base della concessione di tale misura è l'obbligo di rimanere in un dato luogo, stabilito dalla *court*, per un tempo massimo di 12 ore al giorno e per non più di 12 mesi; i condannati devono avere compiuto i 16 anni di età ed acconsentire alla misura.

La *court* per poter decidere in merito alla concessione di tale misura di comunità, necessita di alcune importanti informazioni che fanno riferimento al luogo di restrizione del condannato (generalmente la propria abitazione) ed alle persone con le quali lo stesso convive; questo avviene per mezzo dell'inchiesta sociale (*social inquiry*) prodotta dagli assistenti sociali.

Il condannato porta al polso un apparecchio elettronico (*electronic monitoring*), molto simile ad un orologio, quindi non eccessivamente appariscente, che invia segnali in tempo reale ad un elaboratore centrale (gestito da un'azienda privata specializzata⁸ del settore) e in questo modo è possibile localizzare ed individuare ogni minimo spostamento dello stesso.

4.9. *Il drug treatment and testing order*

Questa misura di comunità è prevista dal *Crime and Disorder (Scotland) Act, 1998* ed applicata per la prima volta in Scozia nel 1999.

Viene disposta nei confronti dei condannati tossicodipendenti od alcooldipendenti che accettano di svolgere regolarmente un

⁸ Si precisa che non solamente in Scozia, ma anche nel resto del Regno Unito e in molti dei Paesi del mondo caratterizzati da una lunga tradizione in materia di misure di comunità e *probation*, il servizio di *electronic monitoring* viene comunemente appaltato dallo Stato a compagnie private, alcune delle quali multinazionali specializzate nel settore, al fine di contenerne i costi di gestione e per elevarne l'efficacia.

Tali agenzie si limitano a monitorare gli spostamenti dei condannati ammessi a beneficiare di una misura di comunità e a riferire ai servizi di *probation* e, quindi agli operatori preposti al loro sostegno e controllo, in Scozia gli assistenti sociali, solo le eventuali infrazioni.

programma trattamentale individualizzato.

Il *drug treatment and testing order* (di seguito indicato *d.t.t.o*) ha la finalità di contenere il recidivismo nei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Il condannato, in particolare, è tenuto a sottoporsi ad un programma terapeutico, generalmente presso un servizio pubblico per le dipendenze (*drug addiction service*) che può interessare anche un periodo piuttosto lungo; l'andamento dello stesso viene riportato periodicamente da parte dell'assistente sociale alla *court*, che lo valuta con attenzione, insieme alle altre informazioni che riguardano lo svolgimento complessivo della misura ed il rispetto delle prescrizioni.

5. Integrazione dell'*electronic monitoring* con alcune delle misure di comunità

Il sistema scozzese prevede nei confronti dell'autorità giudiziaria la possibilità di disporre provvedimenti di controllo elettronico e satellitare verso i condannati, non unicamente vincolando tale decisione a specifiche tipologie di misure di comunità ma, in misura maggiore, sulla base delle indicazioni e valutazioni formulate da parte degli operatori del *probation*, ovvero, gli assistenti sociali in servizio presso i *criminal justice social work offices*. Alla formulazione di tali importanti valutazioni concorrono spesso gli altri operatori e professionisti presenti presso i *councils* e, primariamente, psicologi, assistenti sociali, educatori e forze dell'ordine.

Il modello scozzese prevede, quindi, l'impiego dell'*electronic monitoring* certamente non come un'alternativa alla detenzione di per sé ma, invece, come uno dei componenti, degli elementi costitutivi e caratterizzanti il programma trattamentale individualizzato, definito sempre con il qualificato contributo degli operatori in servizio presso i *criminal justice social work offices* ed il resto dei servizi di pertinenza dei *councils*.

5.1. Il *probation* con la condizione dell'*electronic monitoring*

La possibilità di imporre come requisito per la concessione di una misura di *probation* l'applicazione dell'*electronic monitoring* è divenuta possibile da parte delle *courts* in Scozia dal 27 giugno 2003. La norma ha consentito di rafforzare il controllo e la vigilanza dei condannati, permettendo anche ai soggetti più difficili e recidivanti di usufruire di misure di comunità e di seguire un adeguato per-

corso trattamentale; in questo caso, i condannati mantengono un rapporto molto stretto e regolare con gli assistenti sociali i quali provvedono a relazionare e ad aggiornare gli *sheriffs* circa l'andamento delle misure.

Numerosi studi, ripetuti nel tempo, sembrano confermare con decisione la maggiore efficacia del *probation order* abbinato all'*electronic monitoring* rispetto all'applicazione di quest'ultimo da solo. Anche per queste ragioni, raramente le *courts* fanno ricorso all'*electronic monitoring* senza abbinarlo ad una misura di *probation*, soprattutto per la supervisione (sostegno e controllo) dei condannati assicurata dagli assistenti sociali. In questo caso sono questi ultimi, piuttosto che gli operatori della *Reliance* (compagnia privata che gestisce l'*electronic monitoring*), ad avere la responsabilità di segnalare allo *sheriff* eventuali violazioni negli spostamenti messi in atto da parte del condannato. Le segnalazioni formulate da parte dell'assistente sociale, ovviamente, riescono a contestualizzare meglio tali violazioni, a proporre eventuali modifiche da apportare al programma trattamentale individualizzato e, quindi introducono quella speciale professionalità e flessibilità indispensabili ad una corretta gestione delle misure di comunità.

5.2. Il *drug treatment and testing orders* con l'*electronic monitoring*

Anche nel caso del *d.t.t.o* è prevista la possibilità di impiego dell'*electronic monitoring*. In realtà tale misura, ad alcuni anni dalla sua sperimentazione, risulta disposta dagli *sheriffs* raramente e, comunque, solo dopo avere richiesto all'assistente sociale un'attenta valutazione del condannato e delle sue necessità e la definizione, nei confronti di quest'ultimo, di un progetto trattamentale individualizzato. Tale procedura si rende indispensabile poiché l'instabilità ed i gravi problemi comportamentali del soggetto tossicodipendente - alcooldipendente, non di rado affetto anche da patologie di natura psichiatrica e sanitaria oltre a rilevanti problematiche sociali, sono spesso incompatibili con un puro uso di tale tecnologia. Durante la sperimentazione, infatti, non sembra che fosse stata seguita tale procedura ed ai primi cinque soggetti fu sospesa la *probation* prima di una settimana o, addirittura, dopo pochissime ore per violazione delle prescrizioni.

Tale automatismo, certamente, non ha contribuito a promuovere tale misura abbinata all'*electronic monitoring*.

5.3. Il *parole* con l'*electronic monitoring*

L'introduzione e regolamentazione del *parole* (*libertà sulla parola*) è avvenuta in Scozia a seguito della *Prison (Scotland) Act 1989*, della *Prisoners and Criminal Proceedings (Scotland) Act 1993* e della *Convention Right (Compliance) (Scotland) Act 2001*.

In Scozia il *parole* può essere concesso dalle *courts* indipendentemente dalla natura del reato di cui viene accusato il richiedente, inclusi i più efferati, tra i quali figurano anche l'assassinio o la violenza carnale. Va notato che in questo paese, una persona è ritenuta innocente fino alla pronuncia definitiva di colpevolezza emessa da parte di una *court*; in attesa di tale momento l'accusato ha il diritto di richiedere sempre il *parole*.

La possibilità di richiedere l'applicazione dell'*electronic monitoring* anche al *parole* viene prevista per la prima volta in Scozia nel 2004. L'obbligo di permanere presso il proprio domicilio rimane, in questo caso, a discrezione del *Parole Board*.

Fino al marzo 2006, questa misura risultava impiegata solamente su cinque persone.

5.4. L'*electronic monitoring* per i richiedenti asilo

Nel Regno Unito la materia dell'immigrazione è di competenza del parlamento britannico (Westminster) e non del governo locale di Edimburgo.

L'*immigration and nationality service* ha svolto la sperimentazione dell'*electronic monitoring* nel controllo dei richiedenti asilo, tra l'autunno del 2004 e l'autunno 2005, applicandolo a circa 130 soggetti, di cui solo 35 a Glasgow, con risultati soddisfacenti. Anche in questo caso, considerata la frequente presenza in tali soggetti di problematiche sociali o psicologiche, è previsto un ruolo centrale sia da parte del *criminal justice social work office* che dei servizi e delle agenzie (pubbliche, private, volontariato e cooperative sociali), esistenti nel territorio, nel controllo e sostegno degli stessi.


6. Le principali statistiche riguardanti le sanzioni di comunità, l'*electronic monitoring* ed il *criminal justice social work service* in Scozia

Si esaminano di seguito i risultati emergenti dalle principali statistiche, fornite dallo *Scottish Executive* (i dati sono stati raccolti dai *councils* e, in un secondo momento, forniti allo *Scottish Executi-*

ve), riferite al periodo primo aprile 2003 - marzo 2004 (ultimi dati completi disponibili) e riguardanti il *social inquiry report (ser)*, il *community service order (cso)*, il *probation order (po)* ed il *supervised attendance order (sao)*.

Ulteriori dati statistici, presenti in questo paragrafo, si riferiscono al *restriction order (rlo)*, ed al *drug treatment and testing order (d.t.t.o)*.

Grafico 1. *Community Orders*, percentuale per tipologia, 2003-04



¹ Include *probation orders* con la richiesta di lavoro non retribuito

² Esclude *probation orders* con la richiesta di lavoro non retribuito


Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006

6.1. Le inchieste sociali


Fra il 2003 ed il 2004, nel servizio di osservazione, un totale di 39.492 inchieste sociali (*social inquiry reports*) è stato realizzato dalle autorità locali, su richiesta delle *courts*; circa il 4% in più rispetto alle 38.123 registrate nell'anno precedente. Il totale di 39.492 corrisponde a 110.3 *reports* ogni 10.000 abitanti. Nel corso dello stesso periodo, 45.274 SERs sono state richieste dalle *courts*, registrando un incremento dell'1% rispetto alle 44.958 ricevute l'anno precedente.

La percentuale varia però anche significativamente fra le diverse autorità locali; le città di Dundee (265.1), Clackmannanshire (208.0) e Angus (176.8) presentano un numero di *reports* per abitante molto più alto. La percentuale appare inferiore alle medie indicate, in East Dunbartonshire (44,6%), East Renfrewshire (41,6%) e Orkney Islands (41,8%).

Grafico 2. Numero di inchieste sociali dal 1999-00 al 2003-04



Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin, 2006*

Grafico 3 Inchieste sociali per età e genere dei condannati, 2003-04. Inchieste sociali¹ ogni 10.000 abitanti

¹ Reports inviate alle courts, escluse supplementary reports

² Include un piccolo numero di reports relativo a clients di età inferiore ai 16 anni.

Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin, 2006*

6.2. Il community service order

• Nell'anno 2003-2004, un totale di 7.428 *community service orders* (inclusi 2.225 *probation orders* con l'obbligo di svolgere attività lavorativa non retribuita) è stato disposto. Si tratta di un incremento di circa l'1% rispetto ai 7.359 casi registrati l'anno precedente. Il totale di 7.428 casi corrisponde a 20.7 *orders* ogni 10.000 abitanti. Rispetto a tale media, il numero di casi è risultato superiore nelle città di Dundee (41.2), East Ayrshire (31.7) e Angus (28.0) e inferiore in East Dunbartonshire (8.3), Moray (8.5) e Aberdeenshire (9.0).


Gli uomini hanno ricevuto nel 90% dei casi, *cso* e *probation* con l'obbligo di svolgere attività lavorativa non retribuita. Nel caso delle donne, il 64% è stato sottoposto al *cso* ed al *probation* in un'età in media superiore ai 25 anni e senza l'obbligo di svolgere un'attività lavorativa non retribuita.

Le misure in parola sono risultate relativamente più comuni tra i giovani condannati, con il 77,8 di misure ogni 10.000 abitanti di età compresa tra i 18 ed i 20 anni ed il 59,9 di misure su 10.000 abitanti con un'età compresa tra i 21 ed i 25 anni.

Nell'anno 2003-2004, la durata media di un *cso* (incluso il *probation order* con l'obbligo di svolgere attività lavorativa non retribuita) è risultata di 147 ore, con un calo del 5% rispetto alla media di 155 ore registrata nell'anno precedente. Nel caso degli uomini, la durata media è risultata di circa 150 ore, lievemente più lunga rispetto alle 144 ore registrate per le donne.

Lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita, nel 60% dei casi di *cso*, viene disposta da parte delle *courts* nei confronti di condannati in stato di disoccupazione. Tale attività, inoltre, va prestata generalmente nell'orario fra le 09:00 e le 17:00 .

Grafico 4. Numero di *community service orders* (1) dal 1999-00 al 2003-04



¹ Include *probation orders* con una richiesta di lavoro non retribuito

Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006


6.2.1. *Community service orders* terminati regolarmente

- Nell'anno 2003-04, un totale di 4.261 casi di *community service orders* (escluse le messe alla prova con l'obbligo di svolgere attività lavorativa non retribuita) si sono concluse alla scadenza prevista. Si tratta di un incremento del 12% rispetto all'anno precedente (to-

tale 3.803). Circa i due terzi di tali *orders* (65%) sono stati completati con un successo completo.

Uomini e donne presentano la medesima probabilità di terminare con successo l'*order* (65%), ma gli uomini sembrano imbattersi più frequentemente in una revoca a seguito di sospensione dell'*order* (20% uomini; 18% donne).

Grafico 5. Community service orders (1) per età e genere dei condannati, 2003-04
Misure ogni 10.000 abitanti



¹ Include *probation orders* con una richiesta di lavoro non retribuito
Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006

6.2.2. Community services orders sospesi

- Nell'anno 2003-04, un totale di 1.329 *community service orders* è stato sospeso da parte delle *courts* registrando un incremento dell'1% rispetto ai 1.310 casi registrati nell'anno precedente.

Nel 16% dei casi di sospensione degli *orders*, le *courts* hanno imposto sentenze più severe e, in particolare, la detenzione. Nel 9% l'*order* è ripreso, invece, dopo poco la sospensione.

Gli uomini incidono per il 90% nel numero totale delle interruzioni, ma anche nelle nuove *orders* disposte dalle *courts*. Sempre per gli uomini è stato più frequente che sia seguita la revoca e la detenzione (17% uomini; 7% donne). La ripresa dell'*order*, a seguito della sua sospensione e l'adozione di nessun provvedimento, appare essere una possibilità più probabile nelle donne (14% donne; 9% uomini).

6.3. Il *probation order*

• Nell'anno 2003-04, un totale di 7.742 *probation orders* è stato disposto, (incluso il *probation order* con l'obbligo di svolgere attività lavorativa non retribuita), registrando un incremento del 4% rispetto ai 7.417 casi avuti l'anno precedente. L'incidenza del *probation order* è stata di 21,6 casi ogni 10.000 abitanti. Rispetto a tale percentuale, il dato è risultato più consistente nelle città di Dundee (36.4), Aberdeen (31.5), Glasgow e Clackmannanshire (31.0) e inferiore in Moray (7.0), East Reufrewshire (7.5) e Eileon Siar (9.0).


La maggior parte dei *probation orders* è stata disposta nei confronti di condannati di sesso maschile (81%). Nelle fasce giovanili gli uomini sono stati sottoposti al *probation order* in misura maggiore rispetto alle donne (29% uomini; 19% delle donne).

L'incidenza del *probation order* è risultata maggiore nella fascia d'età compresa tra i 18 anni ed i 20 anni (73,6 su 10.000 ab) ed anche relativamente comune tra i 21 ed i 25 anni (56,4) ed i 16-17 anni (49,8).

Circa la metà dei *probation orders* ha presentato una durata compresa tra i 12 ed i 17 mesi, un 20% tra i 18 ed i 23 mesi, il 22% per circa due anni e solamente l'8% si è caratterizzato per una durata inferiore all'anno.

Circa il 55% dei *probation orders* è stato applicato nei confronti di condannati disoccupati. Nella stessa tipologia, il dato riferito alle donne è più consistente con il 63% rispetto a quello degli uomini con il 54%.

Il 39% di tutti i *probation orders* prevedeva solamente condizioni *standard* (senza l'obbligo di lavoro non retribuito). L'obbligo di svolgere attività lavorativa non retribuita è stato inserito nel 27% dei casi, mentre il 15% ha incluso la condizione dell'*alchool and/or drug treatment/education*. Il *probation order* con condizioni *standard* è stato applicato maggiormente nei confronti delle donne (53% donne; 36% uomini), mentre l'obbligo dello svolgimento di attività lavorativa non retribuita è risultato più frequente negli uomini (29% uomini; 16% donne).


Gráfico 6. Numero di *probation orders*, dal 1999-00 al 2003-04

Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006

6.3.1. *Probation orders* terminati regolarmente

• Nell'anno 2003-04, un totale di 4.889 *probation orders* è terminato positivamente, alla scadenza prevista e con il rispetto delle prescrizioni, registrando un incremento del 4% rispetto ai 4.687 casi avuti l'anno precedente.

Le donne che hanno concluso con successo il *probation order* (57%) sono risultate leggermente più numerose rispetto agli uomini (51%).

Gráfico 7. *probation orders* per età e genere dei condannati, 2003-04. Misure ogni 10.000 abitanti

¹ Include un piccolo numero di *orders* relativo ad *offenders* con età inferiore ai 16 anni.

Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006

6.3.2. *Probation orders sospesi*

- Nell'anno 2003-04, un totale di 2.665 *probation orders* è stato sospeso, con un incremento del 7% rispetto ai 2.491 casi registrati nell'anno precedente.

Circa il 15% di sospensioni ha portato alla revoca della misura e ad una esecuzione detentiva; nel 18% di sospensioni, le *courts* non hanno adottato alcun provvedimento. Il 13% di *Probation orders* a seguito della sospensione ha proseguito senza giungere alla revoca e ad una carcerazione o all'adozione di ulteriori provvedimenti o modifiche alle prescrizioni.

I maschi sono risultati l'83% dei sospesi.

La maggior parte delle sospensioni (61%) sono state causate da una cattiva condotta, nel 37% per un'ulteriore reato, mentre per la restante parte si sono verificati entrambi i fatti.

Si sono riscontrati 803 sospensioni di *probation orders* con l'obbligo di lavoro non retribuito; l'obbligo di prestare lavoro non retribuito è stato infranto nel 61% dei casi trattati.

6.4. *Il supervised attendance order*


- Nell'anno 2003-04, un totale di 3.021 *supervised attendance orders* è stato disposto, registrando un incremento del 12% rispetto al dato di 2.700 casi relativo all'anno precedente. Essi corrispondono a 8,4 Misure ogni 10.000 abitanti. Rispetto alla media, i dati sono risultati più elevati in Angus (34.2), West Dunbartonshire (32.1) e Perth e Kinross (21.0), mentre nessun *sao* si è registrato in Moray, Orkney e Shetland.

Tale misura nell'83% dei casi è stata imposta nei confronti di condannati di sesso maschile. Le donne oltre i 25 anni sottoposte alla *sao* (62%) risultano più numerose rispetto agli uomini (51%). Corrispondentemente, tra i soggetti di età inferiore ai 21 anni sottoposti alla *sao*, gli uomini sono risultati più numerosi (24% uomini; 11% donne). L'incidenza del *sao* nella fascia d'età 16-17 anni è risultata di 42,3 soggetti su 10.000 abitanti e nella fascia 18-20 anni del 39,9%.

La maggior parte delle *saos* (66%) è stata imposta a soggetti disoccupati.

Il 45% dei *saos* ha avuto una durata media di 30 ore e solamente il 15% ha avuto una durata superiore alle 60 ore.

La maggior parte dei *saos* è stata imposta da una *sheriff court* (74%).

Grafico 8. Numero di *supervised attendance orders*, dal 2000-01 al 2003-04

Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006

6.4.1. I *supervised attendance orders* terminati regolarmente

- Nell'anno 2003-04, un totale di 2.259 *supervised attendance orders* si è svolto regolarmente terminando alla scadenza prevista, registrando un incremento pari al 32% rispetto ai 1.709 casi rilevati l'anno precedente. La maggior parte (71%) è terminata con successo.

6.4.2. I *supervised attendance orders* sospesi


- Nell'anno 2003-04, un totale di 1.012 *supervised attendance orders* è stato sospeso dalle Courts, registrando un incremento del 23% rispetto al dato relativo all'anno precedente di 824 casi.

Il 76% delle sospensioni è stato disposto da una *sheriff court* ed il 23% da una *district court*.

La maggior parte delle sospensioni ha interessato soggetti di sesso maschile (84%).

Nell'anno 2003-04, circa il 7% dei *saos* sospesi ha determinato la revoca o, comunque, l'adozione di un provvedimento più severo quale, in particolare, la restrizione in carcere, comparato con l'11% dell'anno precedente. In un ulteriore 15% è stata disposta la prosecuzione del *sao* senza l'adozione di alcun provvedimento e l'11% con una modifica all'orario. L'80% di *orders*, a seguito della sospensione, è stato successivamente revocato.

Grafico 9. Supervised attendance orders per età e genere dei condannati, 2003-04
Misure ogni 10.000 abitanti



Fonte: Scottish Executive Statistical Bulletin, 2006

6.5. Il drug treatment and testing order

Nell'anno 2003-04, un totale di 1.013 *drug treatment and testing orders* è stato disposto. In tale periodo, l'incidenza del *d.t.t.o* è stata di 1.2 casi su 10.000 abitanti. Il dato è risultato più elevato nelle località di Inverclyde (4,6), Renfrewshire (3,0), Dundee (2,9) e Fife (2,9); e più bassa in East Ayrshire (0,7), East Renfrewshire (0,7) e North Ayrshire (0,8).


L'80% dei *d.t.t.os* è stato applicato nei confronti di soggetti di sesso maschile. Circa la metà di tutte le donne (56%) ed il 40% degli uomini è stato sottoposto alla *d.t.t.o* ad un'età inferiore ai 25 anni. Il 28% degli uomini ed il 17% delle donne è stato sottoposto alla *d.t.t.o* ad un'età superiore ai 30 anni. Il dato è risultato più consistente nelle fasce d'età 21-25 e 26-30 anni (0,4 casi su 10.000 abitanti).

La maggior parte dei *d.t.t.o* ha registrato una durata di circa 18 mesi (60%) o 24 mesi (19%). E' risultato lievemente più probabile che i condannati di sesso maschile ricevessero un *d.t.t.o* di una durata inferiore ai 18 mesi (16%) che le donne (13%). Solamente il 5% di tutti i *d.t.t.o* applicati hanno presentato una durata superiore ai 24 mesi.

Il 36% di *d.t.t.os* è stato imposto a condannati disoccupati.

Grafico 10. Drug treatment and testing orders per età e genere dei condannati, 2003-04

Misure ogni 10.000 abitanti



Fonte: Scottish Executive Statistical Bulletin, 2006

6.5.1. I drug treatment and testing orders eseguiti regolarmente

Un totale di 205 *d.t.t.o* risulta terminato nell'anno 2003-04. Il 36% di questi si è concluso con successo e un ulteriore 10% di condannati è stato rilasciato subito dopo il riesame.

6.5.2. I drug treatment and testing orders sospesi

Nell'anno 2003-04, le *courts* hanno eseguito 134 sospensioni di *d.t.t.os*.

Nel 25% delle sospensioni le *courts* hanno disposto, successivamente, la revoca o l'applicazione di una sanzione ben più severa quale, in particolare, la custodia in carcere. Nell'8% dei casi non risultano essere stati adottati ulteriori provvedimenti.

L'86% delle sospensioni ha interessato condannati di sesso maschile.

La maggior parte delle sospensioni (86%) è stata determinata da una cattiva condotta, il 7% dalla commissione di un ulteriore reato (commesso appunto durante il periodo di *d.t.t.o*) e la parte restante risulta derivare sia da cattiva condotta che dalla commissione di ulteriori reati.

Il 41% è stato revocato a seguito di un provvedimento di sospensione emesso da parte di una *court*.

6.6. Il restriction of liberty order

Nell'anno 2003-04, un totale di 807 *restriction of liberty orders* è


stato disposto, registrando un incremento del 54% rispetto ai 524 casi disposti nell'anno precedente. Ciò corrisponde a 2,3 misure ogni 10.000 abitanti. Dal maggio 2002 la misura del *rlo* è divenuta disponibile per la prima volta in Scozia nei confronti delle *Scotland's high e sheriff and stipendiary courts*.

La *rlo* ha interessato per il 90% condannati di sesso maschile.

Oltre i due terzi di tutti i condannati di sesso maschile (69%) e femminile (68%) sottoposti ad un *rlo* avevano un'età inferiore ai 25 anni, mentre solamente il 5% ha presentato un'età superiore ai 40 anni. L'incidenza del *rlo* è risultata più consistente nella fascia d'età 18-20 (12,1 casi su 10.000 abitanti).

La maggior parte dei *rlos* ha avuto una durata compresa tra i 3 ed i 6 mesi (56%) o superiore ai 3 mesi (21%). Circa il 10% dei condannati ha ricevuto il periodo massimo con 12 mesi.

Grafico 11. Restriction of liberty orders per età e genere dei condannati, 2003-04. Misure ogni 10.000 abitanti



Fonte: *Scottish Executive Statistical Bulletin*, 2006

7. Conclusioni

Gli esiti della sperimentazione dell'*electronic monitoring* avvenuta di recente in Scozia, possono costituire un riferimento importante anche per altri paesi europei che si propongono di riformare e sviluppare i propri sistemi e servizi di *probation* o di esecuzione penale di comunità. Tale esperienza, infatti, sembra essere riuscita, grazie anche al qualificato contributo ed al prezioso lavoro di valutazione condotto da parte del professor David Smith dell'Università di Lancaster (Inghilterra) e di Mike Nellis dell'Università di Strathclyde - Glasgow (Scozia) e da altri ricercatori sempre britannici, in particolare, a mettere in evidenza i principali punti di forza,

di debolezza e le criticità dell'*electronic monitoring* impiegato nella vigilanza dei condannati ammessi a beneficiare di misure di comunità. Si può affermare, in particolare, che stando ai risultati emersi dalla sperimentazione di tale tecnologia in Scozia, questa sembra essere stata in grado, seppur parzialmente, di fornire una risposta positiva al grave problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari. La sperimentazione, infatti, ha assicurato un controllo effettivo e visibile, anche verso un'opinione pubblica sempre più sensibile alle tematiche della sicurezza, soprattutto di quella urbana, dei soggetti più difficili e recidivanti, che solo in questo modo hanno avuto l'opportunità di lasciare il carcere e, quindi di accedere con maggiore favore alle misure di comunità.

L'*electronic monitoring*, per di più, sembra supportare molto gli assistenti sociali sia nel controllo di questa tipologia particolare di condannati, sia fornendo loro ulteriore tempo a disposizione utile alla definizione e attuazione di idonei programmi trattamentali individualizzati rivolti agli stessi.

Proprio tali operatori, insieme al qualificato contributo fornito dagli altri professionisti in servizio, soprattutto, presso i *Councils* e, primariamente, psicologi, assistenti sociali, educatori ed agenti delle forze dell'ordine locali, rivestono un ruolo significativo sia nel corso della fase d'indagine, selezionando i soggetti da proporre all'autorità giudiziaria per la disposizione di provvedimenti di monitoraggio elettronico e satellitare, sia nel corso dell'esecuzione penale assicurando nel lavoro con il condannato, il controllo ed il supporto necessario. Questo aspetto, e quindi il ruolo rivestito dagli operatori del *probation* nella gestione delle misure di comunità, risulta essere di fondamentale importanza visto che le stesse *Courts* in Scozia, solo per fare un esempio, nel caso di soggetti tossicodipendenti, alcooldipendenti o psichiatrici, raramente prevedono l'applicazione dell'*electronic monitoring* da solo, in quanto ritenuto inefficace se impiegato in assenza dell'intervento (sostegno e controllo) degli assistenti sociali e di altri professionisti occupati, soprattutto, nei servizi integrati socio-sanitari esistenti sul territorio.

In Scozia, quindi, l'adozione di provvedimenti di controllo elettronico e satellitare è prevista in un'ampia varietà di misure di comunità, come un elemento costitutivo e caratterizzante il programma trattamentale individualizzato. Nel modello scozzese, infatti, l'*electronic monitoring* non viene concepito come un'ulteriore alternativa al carcere di per sé ma, piuttosto, così come più volte ricordato in questo articolo, come un ulteriore elemento caratterizzante l'esecuzione penale di comunità.

La stessa sperimentazione avvenuta in Scozia, inoltre, sembra

confermare con decisione la maggiore efficacia delle misure di *probation*, in generale, se abbinate all'*electronic monitoring* rispetto all'applicazione di quest'ultimo da solo. L'impiego di tale sofisticata tecnologia, perfettamente integrata con l'intervento degli operatori del *probation*, in questo caso assistenti sociali, sembra avere migliorato, appunto, l'efficacia delle stesse misure di comunità, oltre ad avere consentito ad un numero certamente ampio di condannati e, soprattutto per quelli più difficili e recidivanti, di accedere a modalità di esecuzione penale alternative al carcere e, quindi a percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale.

Dall'esperienza scozzese dell'*electronic monitoring*, inoltre, così come confermato anche da altri importanti studi condotti in particolare nel Regno Unito, tale tecnologia sembra contribuire non poco all'umanizzazione della pena ed al contenimento del fenomeno della stigmatizzazione nel soggetto in esecuzione penale, andando a sostituirsi, almeno in parte, al controllo esercitato da parte degli organi di polizia territoriale sui condannati ammessi ad una misura di comunità.

Il *Criminal Justice Social Work Service* in Scozia, anche sulla base delle modalità seguite nella sperimentazione e, successivamente nell'impiego su tutto il territorio nazionale dell'*electronic monitoring*, perfettamente integrato nelle misure di comunità e con il lavoro svolto da parte degli operatori del *probation* e del sistema integrato dei servizi socio-sanitari locali, si mostra attento e sensibile alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R (92) 16 e R (2000) 22 e in linea con gli altri analoghi servizi dei paesi dell'Europa continentale.

Riferimenti bibliografici

B. Vaughan (2002), *Punishment and Conditional Citizenship, Punishment and Society 2 (1)*, pp.23-39.

Garland D. (1985), *Punishment and Welfare: a history of penal strategies*. Gower, Aldershot.

Morris T.(1989), *Crime and Criminal Justice since 1945*, Blackwell, Oxford.

Nellis, M. (2001), *Community Penalties in Historical Perspective*. In Bottoms, A. E., Gelsthorpe, L., and Rex, S., *Community Penalties: Change and Challenges*, (pp. 16-40). Willan Publishing, Taunton.

Nellis, M. (2002), *Probation, Partnership and Civil Society*. In Ward, D., Lacey, M. and Scott, J. (eds), *Probation: Working for Justice*, (pp. 356-374) (2nd Ed). Blackstone, London.

Nellis M (2002), *Community Justice, Time and the New National Probation Services*, Howard Journal, UK.

Nellis, M. (2003), *Penal Reform*. In Abbot, M. P. and Dandelion, B. P. (eds.), *Historical Dictionary of the Friends (Quakers)*. Scarecrow Press Lanham, Maryland USA.

Nellis, M. (2004), *Into the Field of Corrections: The End of English Probation in the Early 21st Century?*, Cambrian Law Journal, Vol. 35, 115-134.

Nellis, M.(2005), *Electronic Monitoring, Satellite Tracking and the New Punitiveness in England and Wales*. In Pratt, J., Brown, D., Hallsworth, S., Brown, M. and Morrison, W. (eds.), *The New Punitiveness: Trends, Theories, Perspectives*, (pp.167-188), Willan, Cullompton.

Nellis, M. (2006), *Electronic Monitoring in Britain 1981-2005*. *Revue de Droit Penal et de Criminologie*.

Pritt D.N. (1934), *Reform of the Criminal Law*. In Joad C. (ed) *Manifesto of the Federation of Progressive Societies and Individuals*, George Allen and Unwin, London.

Scottish Executive Statistical Bulletin (2006).

J. Annison (2001), *Men Probation Officers: Gender and Change in the Probation Service*, in *Men and Social Work*, ed, A. Christie.